

A tale riguardo si ritiene necessario distinguere le Agenzie Generali, che si trasferiscono in locali dello Istituto, da quelle, che si trasferiscono in locali privati.

a) Agenzie Generali che si trasferiscono in locali dell'Istituto:

Conviene stabilire che nelle città, ove si trovano fabbricati di proprietà dell'Istituto, l'Agenzia Generale debba essere sistemata nei fabbricati stessi, rimuovendo qualsiasi eccezione da parte degli Agenti Generali i quali dovranno essere tenuti a corrispondere una congrua pigione sulla base del fitto commerciale.

Stabilito tale principio, ove l'Agenzia Generale, da locali privati si trasferisca in locali dell'Istituto, si potrebbe concedere un contributo sulle spese di trasferimento e di arredamento, mettendo a carico dell'Istituto le spese necessarie per la sistemazione dei locali.

Per spese di sistemazione dei locali si deve intendere:

1. Immobili per destinazione.

Conviene, al riguardo distinguere gli oggetti che sono da considerare come immobili per destinazione, dai mobili veri e propri.